

Cooperazione & Rinascita S.r.l.,

in house providing del Comune di Bellizzi (Sa)

Via Manin 23 – c.o. Casa Comunale Comune di
Bellizzi (SA)

C.F. e P.I. 05288720658, REA SA434706,

Pec: cooperazionerinascita@pec.it

**PROCEDURA APERTA BANDITA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO

Art. 1 - Finalità e oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l'individuazione di una o più Agenzie per il lavoro raggruppate, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo delle figure professionali i cui profili sono indicati nel disciplinare di gara con inquadramenti riferiti al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, settore Multiservizi, da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato presso la Società appaltante.

Il servizio deve comprendere l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale. Il personale da avviare a lavoro verrà affidato, principalmente, alle seguenti mansioni: Coordinamento - Gestione data entry, manutenzione strade - cunette - immobili uffici, cimitero, taglio erba, recupero verde, manutenzione impianti sportivi, cunette e caditoie ecc..

Art.2 - Importo, durata e facoltà di rinnovo

L'importo massimo complessivo presunto dell'appalto è pari ad € 275.484,43 (duecentosettantacinquemilaquattrocentoottantaquattro/43) per il rimborso delle spese di retribuzione ed oneri riflessi del personale oltre all'IVA limitatamente all'aggio.

Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste: fermo restando che l'Azienda appaltante, nel corso del periodo di fornitura, potrà richiedere prestazioni per l'intero importo sopra indicato, con un'oscillazione del 20%.

Il contratto avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva ed avrà validità massima di mesi 24 (ventiquattro), per sopperire alle esigenze di personale. Le singole prestazioni di lavoro saranno attivate dall'Azienda a seconda delle esigenze ed individuate e disciplinate con separati contratti di Somministrazione.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà, applicando in analogia quanto previsto dall'art. 57, comma 5 lett. b) del codice dei contratti pubblici, di affidare al soggetto aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto/appalto, purché tali servizi siano conformi al progetto di base per il quale è stato aggiudicato il presente appalto.

La nuova aggiudicazione di servizi effettuata in base a quanto previsto dal precedente capoverso può avvenire mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto relativo al presente appalto, sulla base di specifica valutazione che prenda in considerazione la permanenza dell'interesse pubblico e l'economicità della scelta.

Art. 3 - Obblighi dell'Agenzia aggiudicataria

All'atto dell'aggiudicazione l'Agenzia aggiudicataria dovrà avere istituito almeno una sede operativa nel territorio della Provincia di Salerno dove ha sede la Società appaltante. L'Agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, in Bellizzi presso la sede dell'Azienda, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed infortunistici previsti per legge. L'Agenzia aggiudicataria si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta della appaltante, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati e dei versamenti previdenziali ed infortunistici, al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, è fatto obbligo all'Agenzia di sostituire il dipendente assente per qualsiasi motivazione, fatto salvo il divieto di sostituzione dei lavoratori esercenti il diritto di sciopero.

Art. 4 - Modalità di espletamento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) L'Azienda appaltante procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia appaltatrice mediante

- apposita richiesta scritta, nel termine di preavviso di 5 giorni lavorativi o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta dall'Agenzia, fino ad un minimo di 24 ore solari.
- 2) L'Azienda appaltante dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e-mail:
 - 3)
 - a) descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
 - b) modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
 - c) sede ed orario di lavoro;
 - d) dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori dell'Amministrazione appaltante inquadrati nel medesimo profilo.
 - 4) I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni ed ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore, in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL ed eventuali contratti integrativi e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.
 - 5) L'attività del lavoratore presso l'Azienda appaltante è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.
 - 6) L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore richiesto sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell'Azienda appaltante: fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione si cui al precedente punto 1.
 - 7) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL ed eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
 - 8) La contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.
 - 9) La contribuzione Inail è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura.
 - 10) Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e buoni pasto spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione appaltante.
 - 11) L'Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'Azienda appaltante.
 - 12) L'Azienda appaltante osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo n.81/2008 e successive modificazioni.
 - 13) Il personale richiesto dalla Società appaltante dovrà essere già istruito e formato a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.
 - 14) Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di fornitura di lavoro temporaneo.
 - 15) Il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

Art. 5 - Prezzo del servizio e modalità dei pagamenti

Il moltiplicatore indicato in offerta da ciascuna Agenzia si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza, espresso in percentuale sul costo di Agenzia, opportunamente valorizzato in termini assoluti, sarà poi applicato ai costi di cui al Disciplinare (Tabella A).

L'Azienda appaltante si obbliga a corrispondere all'Agenzia appaltatrice per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dal costo effettivamente sostenuto in applicazione del CCNL di riferimento, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo

del lavoro determinate dai contratti collettivi di riferimento e dagli integrativi di settore , oltre il compenso d'agenzia e l'iva sul compenso.

Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro la Società appaltante, sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'Agenzia a cura del lavoratore.

L'Azienda appaltante corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.

L'Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda appaltante dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo a partire dal terzo giorno di assenza, previa richiesta della stessa a firma del Direttore.

In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

L'Azienda appaltante provvederà al pagamento del servizio entro 45 giorni dalla data della ricezione della relativa fattura che l'Agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore.

Sul ritardato pagamento saranno applicati gli interessi legali stabiliti dalla legge.

Art. 6 - Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore, divieti normativi e scelte diverse di gestione da parte dell'Azienda, l'Agenzia avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza dei contratti individuali in essere.

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro tre giorni, o nel minor tempo indicato dal concorrente in sede di offerta tecnica. La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale (clausola risolutiva espressa) che si perfezionerà con una mera comunicazione dell'Azienda.

L'Agenzia comunicherà all'Azienda il numero di giorni di ferie e delle festività ed ex festività a cui hanno diritto i lavoratori.

Art. 7 -- Obblighi a Carico dell'Azienda

L'Azienda appaltante si impegna a comunicare all'Agenzia gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto, nonché eventuali accordi integrativi di secondo livello.

Nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, l'Azienda appaltante ne darà comunicazione scritta all'Agenzia, con conseguente modifica del compenso spettante.

L'Azienda appaltante, in caso di inadempienze dell'Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dell'Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

Art. 8 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

L'Azienda appaltante, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato d'appalto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Ma l'inadempimento dell'Agenzia ad una sola delle condizioni riportate sarà motivo di risoluzione contrattuale(clausola risolutiva espressa) che si perfezionerà con una mera comunicazione dell'Azienda.

Art. 9 - Provvedimenti disciplinari

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione dell'Azienda appaltante la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

Art. 10 - Cauzione definitiva

L'Agenzia aggiudicataria dovrà presentare, entro e non oltre 10 gg. dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, una garanzia fideiussoria con escussione a prima richiesta e senza facoltà di eccezione alcuna, pari al 10% dell'importo contrattuale.

L'Agenzia aggiudicataria dovrà inoltre presentare copia di idonea polizza di assicurazione a copertura dei danni a terzi.

Qualora l'Azienda appaltante escuta, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'Amministrazione appaltante.

La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta della ditta aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti. L'omessa o irregolare costituzione della cauzione comporterà l'impossibilità alla stipula del contratto.

Art. 11 - Contratto d'appalto

La stipula del contratto di appalto, sotto forma di scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso con l'Agenzia aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Le spese di contratto: copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto sono a carico dell'aggiudicatario.

Per il caso di mancato versamento, l'Amministrazione appaltante ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.

Art. 12 - Risoluzione del contratto e penalità

La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio dall'Amministrazione appaltante, mediante lettera raccomandata nei seguenti casi di clausola risolutiva espressa:

- mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 3, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
- sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
- subappalti o cessioni di contratto o d'azienda;
- perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione appaltante, ai sensi del precedente articolo 10.
- In caso di risoluzione l'Amministrazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.

Art. 13 – Variazioni, Recesso dal contratto ed inadempienze.

L'Amministrazione si riserva di concordare con l'appaltatore, le variazioni di servizio che riterrà opportune, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modificano la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte dell'Amministrazione, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r. Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente. L'Agenzia avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza dei contratti individuali in essere.

L'Amministrazione accerta, tramite il responsabile unico del procedimento, la conformità delle prestazioni rese dall'Appaltatore alle prescrizioni contrattuali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'appaltatore.

Art.14 - Osservanza di norme e regolamenti

L'Agenzia aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l'Azienda appaltante rinvia:

- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- disposizioni previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68;
- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- disposizioni in materia di antimafia;
- disposizioni del codice civile.
- Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore, in particolare si rinvia, per quanto non espressamente regolamentato, alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 ed al dl. lgs n. 276 del 2003.
-

Art. 15 - Divieto di subappalto

E' fatto assoluto divieto all'Agenzia aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto, sotto pena di decadenza dall'aggiudicazione.

Art. 16 Foro competente

A foro competente , in via esclusiva, viene eletto quello di Salerno

Art. 17 Norme finali

Pur tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili. Tutte le comunicazioni tra le parti oltre all'offerta saranno in lingua italiana.

Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al capitolato.